

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 137/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1878/95 (in appresso denominato « regolamento sul dazio provvisorio »⁽³⁾), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di chamotte refrattarie (in appresso denominate « chamotte » oppure « prodotto in questione » originarie della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 2507 e ex 2508.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2735/95⁽⁴⁾ il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 1.

SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio il produttore comunitario denunziante, Argiles & Minéraux AGS e due società comunitarie che utilizzano il prodotto in questione hanno comunicato osservazioni scritte. Una società utilizzatrice ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.
- (5) Le osservazioni delle parti sono state esaminate e opportunamente prese in considerazione.

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio, una società appartenente all'industria comunitaria dei prodotti refrattari (industria utilizzatrice) ha sostenuto che le chamotte cinesi, benché paragonabili in termini di caratteristiche chimiche al prodotto fornito dal principale produttore comunitario oppure da un grande produttore degli Stati Uniti (che erano stati scelti come « paese analogo » ai fini della determinazione del valore normale, cfr. punti 11-14 del regolamento sul dazio provvisorio) non potevano essere paragonate a questi prodotti in termini di utilizzo finale a causa di una minore calcinazione delle chamotte cinesi. La società ha affermato, a sostegno della sua argomentazione, che i prodotti refrattari ottenuti dalle chamotte cinesi erano di qualità inferiore rispetto alla calcinazione a